



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.23

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 – VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. A), E DELL'ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione in seduta **SEGRETA** Straordinaria di Seconda convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CLAUDIO MAULINI	Si
2. MAURIZIO MINAZZI	Si
3. ANNA FORTIS	Si
4. MICHELA MAGGI	Si
5. FRANCESCO LEOPALDI	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'Adunanza il Direttore DR. ANGELO BARBAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DR. CLAUDIO MAULINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

Richiamato il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza dell'Organo esecutivo:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:

“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis”;

Richiamato l'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL, per il quale:

“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte dell'organo esecutivo di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza dell'organo esecutivo”;

Richiamato infine l'articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;*

Vista la deliberazione di Assemblea consortile n. 29 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;

Dato atto che non è ancora intervenuta l'approvazione del rendiconto della gestione **2025**;

Richiamata la deliberazione del cda n. 20 del 25/02/2026 con la quale è stato effettuato l'aggiornamento del prospetto di calcolo dell'avanzo di amministrazione presunto per l'importo di euro 82.500,00, al fine di consentire l'impiego della quota di avanzo vincolato per il finanziamento delle relative spese.

Considerato che il dirigente esponeva la necessità di avviare con urgenza alcuni interventi e spese in ambito *socio-assistenziale* finanziate da contributi PNRR M5C2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST accertati nel trascorso esercizio finanziario e non impegnati nel medesimo esercizio per mancanza dei presupposti di cui al decreto n. 118/2011;

Verificato che tali entrate sono confluite nella quota di avanzo vincolato per il finanziamento di spese in ambito *socio-assistenziale*;

Dato atto che tali variazioni riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti dall'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, del TUEL, in assenza di deliberazione del rendiconto, rientrano nella competenza della Organo esecutivo comunale;

Visto infine la comunicazione con la quale veniva approvata l'assegnazione di risorse per le assunzioni di n. 1 funzionario amministrativo e n. 3 funzionari psicologi per le quali è prevista una spesa presunta quantificata in euro 150.000,00.

Ritenuto quindi di procedere alle conseguenti variazioni, prevedendo nella parte entrata il relativo contributo e nella parte spesa gli importi relativi ad emolumenti ed oneri riflessi come meglio dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione.

Richiamato l'articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata all'Assemblea, nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e allegati alla presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026/2028 le variazioni analiticamente dettagliate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
4. di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata e unanime votazione

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Presidente
DR. CLAUDIO MAULINI

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.